

# Gazzetta ufficiale

## delle

## Comunità europee

18° anno n. C 46

27 febbraio 1975

Edizione in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

### Sommario

#### I *Comunicazioni*

.....

---

#### II *Atti preparatori*

##### **Commissione**

Proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con gli alimenti (limite dei quantitativi di piombo e di cadmio estraibili) ..... 1

---

#### III *Informazioni*

.....

---

Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio 72/277/CEE, del 26 luglio 1972) ..... 7

Procedure aperte ..... 9

Procedure ristrette ..... 11

Dati complementari ..... 15

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con gli alimenti (limite dei quantitativi di piombo e di cadmio estraibili)**

*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 31 dicembre 1974)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio del . . . . . per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai materiali ed agli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, le disposizioni speciali da applicare a taluni gruppi di materiali ed oggetti saranno precisate da direttive specifiche ;

considerando che nella maggior parte degli Stati membri gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con gli alimenti sono sottoposti a disposizioni imperative intese a tutelare la salute umana e relative alla limitazione dei quantitativi di piombo e di cadmio estraibili ;

considerando che le stesse disposizioni variano da uno Stato membro all'altro, il che ostacola l'istituzione ed il funzionamento del mercato comune ;

considerando che gli stessi ostacoli possono essere eliminati se l'immissione sul mercato degli oggetti di ceramica sul piano comunitario è subordinata a norme uniformi ; che, di conseguenza, è necessario armonizzare i valori limite, i metodi di prova e d'analisi, nonché le diciture che figurano sulle etichette, sui marchi e sui documenti che accompagnano gli oggetti di ceramica alla loro commercializzazione ;

considerando che la recente scoperta dell'effetto delle radiazioni luminose sull'estrazione del cadmio necessita il perfezionamento di un metodo di prova originale ; che, di conseguenza, sarà necessario predisporre per uno stadio successivo la revisione del metodo proposto, nonché dei limiti, per tener conto dei risultati degli studi in corso ;

considerando che la stessa cosa vale per quanto si riferisce all'effetto della temperatura nel caso dei recipienti destinati alla cottura ;

considerando che, qualunque sia il numero degli oggetti prelevati in occasione dei controlli ufficiali effettuati negli Stati membri, i valori limite prescelti sono valori massimi ai quali deve conformarsi qualsiasi oggetto preso individualmente ;

considerando che il progresso tecnico rende necessario un frequente adeguamento delle norme tecniche

definite dalla direttiva ; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti all'uopo necessari, è opportuno fissare una procedura che istituisca una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato per l'adeguamento al progresso tecnico nel settore degli oggetti di ceramica;

considerando che qualche oggetto di ceramica messo in commercio, pur essendo conforme alle prescrizioni della presente direttiva e dei suoi allegati, potrebbe rivelarsi pericoloso per la sanità pubblica ; che è opportuno pertanto prevedere una procedura che permetta di ovviare a tale pericolo,

HA EMANATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Le prescrizioni della presente direttiva si applicano agli oggetti di ceramica lavorati secondo i principi generali riportati all'allegato I e destinati ad essere messi a contatto con gli alimenti. Gli oggetti di cui sopra sono i seguenti :

- vasellame da tavola ed utensili da cucina,
- piatti specialmente concepiti per i bambini piccoli,
- utensili per cottura,
- imballaggi e recipienti destinati alla conservazione,

o qualsiasi oggetto che possa essere usato come tale, a meno che la prescrizione contraria sia debitamente indicata in maniera chiara e perfettamente visibile sull'oggetto stesso. Questi oggetti sono denominati qui di seguito « oggetti di ceramica ad uso alimentare ».

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili affinché gli oggetti di ceramica ad uso alimentare possano essere immessi sul mercato unicamente se conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.
2. Essi prendono inoltre tutti i provvedimenti utili affinché gli oggetti di ceramica aventi l'apparenza degli oggetti di cui all'articolo 1, ma che non sono degli oggetti ceramici ai sensi della presente direttiva, vengano immessi sul mercato unicamente se recano indicazioni adeguate.

#### Articolo 3

1. A uno stadio qualsiasi della commercializzazione, ogni oggetto di ceramica sperimentato nelle condizioni di cui all'allegato II deve essere tale che i quantitativi di piombo e di cadmio rispettivamente estratti non superino, a seconda dei casi, i seguenti valori limite :

##### a) vasellame da tavola ed utensili da cucina

— oggetti piatti:

Piombo  $1 \pm 0,05 \text{ mg/dm}^2$

Cadmio  $0,1 \pm 0,005 \text{ mg/dm}^2$ .

— oggetti concavi aventi una capacità inferiore o eguale a 5 litri:

Piombo  $5 \pm 0,25 \text{ mg/l}$

Cadmio  $0,5 \pm 0,025 \text{ mg/l}$ .

##### b) piatti specialmente concepiti per i bambini piccoli

— Piombo  $2,5 \pm 0,25 \text{ mg/l}$

— Cadmio  $0,25 \pm 0,0025 \text{ mg/l}$ .

##### c) utensili per cottura

— oggetti piatti :

Piombo  $0,5 \pm 0,025 \text{ gm/dm}^2$

Cadmio  $0,05 \pm 0,0025 \text{ mg/dm}^2$ .

— oggetti concavi :

Piombo  $2,5 \pm 0,25 \text{ mg/l}$

Cadmio  $0,25 \pm 0,025 \text{ mg/l}$ .

##### d) imballaggi e recipienti destinati alla conservazione

— Piombo  $2,5 \pm 0,25 \text{ mg/l}$

— Cadmio  $0,25 \pm 0,025 \text{ mg/l}$ .

2. Gli oggetti di ceramica ad uso alimentare aventi una capacità superiore a 5 litri che rientrano normalmente nella categoria « vasellame da tavola ed utensili da cucina », vengono considerati recipienti destinati alla conservazione a norma della presente direttiva.

3. Quando un oggetto di ceramica ad uso alimentare è costituito da un recipiente munito di coperchio, la superficie interna del coperchio deve essere sperimentata nelle stesse condizioni del recipiente stesso.

In questo caso, il tasso d'estrazione del piombo e/o del cadmio viene calcolato riferendo al solo recipiente

l'estrazione totale ottenuta, aggiungendo cioè l'estrazione ottenuta dal coperchio all'estrazione ottenuta dal solo recipiente.

4. Un oggetto di ceramica ad uso alimentare è riconosciuto conforme alle prescrizioni della presente direttiva sui limiti se dopo una sola prova i quantitativi di piombo e di cadmio estratti nelle condizioni di cui all'allegato II sono eguali o inferiori ai valori limite corrispondenti riportati al paragrafo 1.

5. Il metodo d'analisi descritto nell'allegato III è il metodo di riferimento per il dosaggio quantitativo del piombo e/o del cadmio estratti dalla soluzione di attacco durante la prova.

#### Articolo 4

1. Al momento dell'immissione sul mercato, gli oggetti di ceramica conformi alla presente direttiva vengono etichettati o marcati. L'etichettatura o la marcatura possono essere sostituite o completate da documenti commerciali di accompagnamento quando gli stessi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale.

2. L'etichettatura o la marcatura devono recare in caratteri facilmente leggibili e nettamente evidenti le seguenti indicazioni :

- a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o, se del caso, il marchio depositato del fabbricante, o dell'importatore o del responsabile dell'immissione sul mercato ;
- b) se del caso, la dicitura « per bambini » ;
- c) se del caso, la dicitura « per cottura » ;
- d) se del caso, per gli imballaggi venduti vuoti al consumatore finale ed aventi una capacità inferiore o eguale a 5 litri, la dicitura « imballaggio ».

3. Gli Stati membri possono esigere che, in occasione dell'offerta e della vendita al consumatore finale sul loro territorio, l'etichettatura o la marcatura di cui al presente articolo siano espresse anche nelle lingue nazionali.

In tal caso, questo requisito deve essere rispettato unicamente per le etichette e gli imballaggi degli oggetti di ceramica.

#### Articolo 5

Gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i limiti d'estrazione del piombo e/o del cadmio

nonché le norme sull'etichettatura o la marcatura, vietare od ostacolare l'immissione sul mercato degli oggetti di ceramica, se questi ultimi rispondono alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.

#### Articolo 6

1. Qualora constati che un oggetto di ceramica a usi alimentari, benché conforme alle prescrizioni della direttiva, si rivela pericoloso per la salute, uno Stato membro può vietare provvisoriamente l'immissione del prodotto sul mercato nel proprio territorio. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando la sua decisione.

2. Entro sei settimane la Commissione procede alla consultazione degli Stati membri interessati, poi emette immediatamente il proprio parere e prende i provvedimenti del caso.

3. Se la Commissione considera necessari adattamenti tecnici della direttiva, questi ultimi sono decisi dalla Commissione o dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 8 quater della direttiva 27 giugno 1967 ; in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore delle modifiche.

#### Articolo 7

1. Viene istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive che mirano all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli oggetti di ceramica, qui di seguito denominato « comitato », che è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato definisce il proprio regolamento interno.

3. Le modifiche necessarie per adattare tecnicamente le disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati vengono emanate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

#### Articolo 8

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è convocato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su domanda del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto dei provvedimenti da prendere. Il comitato esprime un parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di 41 voti; ai voti degli Stati membri viene applicata la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione approva i provvedimenti prospettati quando sono conformi al parere del comitato.
- b) Quando i provvedimenti prospettati non sono conformi al parere del comitato, oppure in mancanza di parere, la Commissione sottopone al Consiglio immediatamente una proposta relativa ai provvedimenti da attuare.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

- c) Se, allo scadere di un termine di tre mesi dalla richiesta di pronuncia del Consiglio, quest'

ultimo non ha deliberato, i provvedimenti proposti vengono approvati dalla Commissione.

#### Articolo 9

1. Gli Stati membri approvano e pubblicano entro il 1° gennaio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni dal 1° luglio 1977.

2. Dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri hanno cura di informare la Commissione in tempo utile, affinché essa possa presentare le sue osservazioni in merito a qualsiasi progetto di disposizioni di ordine legislativo, regolamentare o amministrativo, che essi intendono emanare nel settore disciplinato dalla direttiva stessa.

#### Articolo 10

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

### ALLEGATO I

#### LAVORAZIONE DEGLI OGGETTI DI CERAMICA

##### Principi generali

Gli oggetti di ceramica elencati all'articolo 1 sono fabbricati a base di una miscela di materiali inorganici composti normalmente da una proporzione elevata di minerali argillosi o silicei. In taluni casi a questa miscela può essere aggiunto un piccolo quantitativo di sostanze organiche.

Questi oggetti vengono anzitutto formati, e la forma così ottenuta viene fissata in maniera permanente mediante cottura. A questo punto essi possono essere ricoperti o no di smalto colorato o incolore e/o da decorazioni.

Gli oggetti ceramici così lavorati sono spesso descritti con i termini: maiolica, vasellame, porcellana, porcellana cinese, «grès», ecc.

## ALLEGATO II

## METODO DI PROVA

## 1. Solvente simulatore

a) *natura:*

il solvente simulatore usato per effettuare l'estrazione del piombo e del cadmio dagli oggetti di ceramica destinati all'uso alimentare è una soluzione di acido acetico avente una concentrazione del 4 % in volume.

b) *preparazione della soluzione:*

la soluzione di acido acetico al 4 % in volume si ottiene aggiungendo 40 ml di acido acetico glaciale a 960 ml di acqua distillata o di un'acqua di qualità equivalente.

## 2. Preparazione dei campioni

Il campione dev'essere pulito e senza grasso o altre sostanze che possano influire sulla prova.

A questo scopo, il campione dovrà essere lavato ad una temperatura intorno ai 40° C con una soluzione a base di detergente liquido.

Il campione così lavato sarà risciacquato anzitutto con acqua comune, poi con acqua distillata o con un'acqua di qualità equivalente.

Esso sarà quindi sgocciolato, poi asciugato in forno, o mediante carta da filtro nuova, in modo da evitare di insudiciarlo.

Dopo essere stato pulito, il campione dovrà essere maneggiato in modo da evitare che la superficie sottoposta a prova entri in contatto con le mani dell'operatore.

## 3. Riempimento

Per evitare una perdita di liquido dovuta a traboccamento accidentale, che potrebbe alterare i risultati della prova, ed anche per poter coprire il campione con una protezione appropriata, il livello del liquido dovrà essere al massimo a 1 mm dal punto di traboccamento. Nel caso di oggetti a bordo piatto, la distanza tra la superficie del liquido e il punto di traboccamento sarà al massimo di 6 mm.

## 4. Oggetti piatti

a) *Definizione*

Gli oggetti di ceramica classificati nella categoria degli oggetti piatti sono quelli per i quali la profondità interna, misurata tra il punto più basso e il piano orizzontale che passa per il bordo superiore, è inferiore o eguale a 25 mm.

b) *Determinazione della superficie*

Nel caso degli oggetti di ceramica piatti, il limite di estrazione del piombo e/o del cadmio è riferito alla superficie del menisco costituito dalla superficie libera del liquido ottenuta rispettando le condizioni di riempimento di cui al punto 3.

## 5. Illuminazione

Dopo essere stato sottoposto alla preparazione descritta al punto 2, il campione sarà sistemato su una superficie piana orizzontale, riempito secondo le modalità fissate al punto 4 con una soluzione di acido acetico al 4 % in volume preparata come detto al punto 1 b.

Durante la prova le condizioni di illuminazione saranno le seguenti:

a) *estrazione del piombo*

Quando si controlla unicamente l'estraibilità del piombo, l'oggetto sarà ricoperto con una protezione appropriata ed esposto alle condizioni di illuminazione abituali in un laboratorio.

**b) estrazione del piombo e/o del cadmio**

Quando viene controllata l'estraibilità del piombo e/o del cadmio, l'oggetto sarà ricoperto con vetro da orologeria della qualità normalmente usata nei laboratori di analisi chimica ed esposto alle seguenti condizioni di illuminazione:

- per un periodo unitario di 24 ore:
  - 5 ore di illuminazione,
  - 14 ore di oscurità,
  - 5 ore di illuminazione;
- per i due periodi di illuminazione di 5 ore, il locale sarà illuminato unicamente con lampade fluorescenti del tipo «Daylight MCFE 33» della Philips o con lampadine aventi caratteristiche equivalenti. Queste lampadine dovranno essere situate a un'altezza di circa 1,5 m al di sopra del banco di prova, in modo da garantire un'illuminazione uniforme di circa  $1\ 000 \pm 10\%$  lux.

**6. Temperatura**

Nel locale in cui si svolgerà la prova sarà mantenuta una temperatura ambiente di  $22 \pm 2^\circ\text{C}$ .

**7. Durata**

La prova avrà una durata di 24 ore nelle condizioni definite al punto 5 a) o 5 b), a seconda del controllo effettuato.

**ALLEGATO III****METODO D'ANALISI****1. Prelievo dei campioni dalla soluzione di prova per l'analisi**

Prima di prelevare il campione dalla soluzione di prova per determinare la concentrazione del piombo e/o del cadmio, il contenuto dell'oggetto di ceramica controllato sarà omogeneizzato per mezzo di un metodo appropriato che permette di evitare tanto perdite di soluzione, quanto abrasioni sulla superficie dell'oggetto studiato.

**2. Metodo d'analisi**

Il dosaggio quantitativo del piombo e/o del cadmio estratti mediante il solvente nel corso della prova sarà effettuato col metodo dell'assorbimento atomico facendo uso di uno spettrofotometro a fiamma con un apparecchio che presenta una sensibilità almeno eguale a 1/10 del limite più basso per il piombo e il cadmio fissato all'articolo 3, § 1 della presente direttiva. Questa sensibilità viene definita come la concentrazione di quel dato elemento che provoca un assorbimento eguale a 1 %.

Le determinazioni devono essere effettuate utilizzando l'apparecchio in maniera corrispondente alla parte lineare della curva di taratura tracciata mediante soluzioni di riferimento.

Per le concentrazioni di piombo e/o di cadmio della soluzione di prova che sono al di fuori della parte lineare della curva di taratura, sarà necessario procedere a una diluizione preventiva con acido acetico al 4 % in volume, allo scopo di lavorare con una concentrazione corrispondente alla parte lineare della curva di taratura.

Per tracciare la curva di taratura, le soluzioni di riferimento usate dovranno essere preparate, prima di ciascuna taratura, partendo da soluzioni madre concentrate (almeno 1 000 ppm per il piombo e 100 ppm per il cadmio) che si diluiranno con acido acetico al 4 % in volume preparato di fresco.

Per tener conto di tutti gli eventuali quantitativi di piombo e/o di cadmio, presenti nell'acido acetico glaciale e/o nell'acqua usata, prima di ogni taratura o analisi si effettuerà una determinazione in bianco su un campione fresco di acido acetico al 4 % in volume.

**BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI**

*(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)*

**MODELLI DI BANDI DI GARA****A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e) <sup>(1)</sup>:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c):  
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c):  
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c):  
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f):  
b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f):  
c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g):  
b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g):  
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h):  
b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni:
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a):

<sup>(1)</sup> Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).



**B. Procedure ristrette**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a))<sup>(1)</sup>:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a)):  
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a)):  
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a)):  
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a)):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a)):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a)):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b)):  
b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b)):  
c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b)):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c)):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d)):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d)):
10. Altre indicazioni:
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a)):

<sup>(1)</sup> Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

**Procedura aperta**

1. Autobahnamt Baden-Württemberg, Neubauleitung Wiesloch, D - 6908 Wiesloch, Baiertaler Str. 69.
2. Gara pubblica d'appalto in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte A (VOB/A) 1973.
3. a) Comuni ROT/St. Leon, Kronau, Bad Schönborn, Ubstadt/Weiher.  
b) Ammodernamento dell'autostrada federale, lotto 3 Bruchsal, mediante ampliamento a sei corsie della BAB Francoforte — Basilea (A 5).  
Ricoprimento in calcestruzzo della carreggiata: circa 37 500 m<sup>2</sup>  
Costruzione di ponti: allargamento di un'intelaiatura in c.a., distanza fra gli appoggi: 8,20 m.  
c) Lotto I: Lavori in terra e di costruzione stradale; lotto II: Costruzione di ponti.  
d) Non è prevista la ripartizione in lotti.
4. 28 novembre 1975.
5. a) Vedasi punto 1.  
b) 21 marzo 1975.  
c) Presentazione o invio di una ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento di 80 DM a favore della Regierungsoberkasse Nordwürttemberg, 7 Stuttgart, sul CCP n. 3 di Stoccarda con indicazione della causale: «Ausschreibung Neubauleitung Wiesloch, Modernisierungslos 3 Bruchsal».
6. a) 27 marzo 1975, ore 11.  
b) Vedasi punto 1.  
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatari.  
b) 27 marzo 1975 ore 11 D - 6908 Wiesloch, Baiertaler Straße 69.
8. Fideiussione bancaria pari al 3 % della somma contrattuale. Si accettano unicamente fideiussioni di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte B (VOB/B) 1973.
- 10.
11. Comprovare l'esecuzione di prestazioni analoghe a quelle da appaltare, eseguite negli ultimi tre esercizi.
12. 27 marzo 1975 fino al 21 maggio 1975.
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A l'appalto verrà aggiudicato all'offerta ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico.
- 14.
15. 19 febbraio 1975.

**Procedura aperta**

1. Ministère des travaux publics, administration des voies hydrauliques, service de la Meuse Liégeoise, Boulevard Frère Orban n° 7 à B - 4000 - Liege (Tél. 0 41/23 58 85).
2. Gara pubblica d'appalto.
3. a) Provincia di Liegi.  
b) Lavori di ampliamento del canale Albert per consentire il passaggio di chiatte di 9 000 t di stazza.  
4° appalto — Tratto situato tra il ponte dell'autostrada Baudouin ed il ponte di Hermalle S/Argenteau.  
c) Classificazione: categoria B, classe 8 (Lavori per un ammontare superiore a 150 000 000 di FB).  
d)
4. Termine: 42 mesi.
5. a) Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, 49, rue du Luxembourg, B - 1040 Bruxelles (Tel. 02/513.14.47 — CCP 9455).  
Consultazione dei documenti e informazioni presso il servizio di cui al punto 1.  
b) 26 marzo 1975.  
c) Capitolato n. E3/75 A 52 (Prezzo: 440 FB);  
modulo per la presentazione dell'offerta: (Prezzo 20 FB);  
piani di esecuzione in numero di 15 (Prezzo: 1 610 FB);  
consegna previo pagamento.
6. a) 26 marzo 1975, ore 11.  
b) Indirizzo di cui al punto 1.  
c) Lingua francese. È obbligatorio servirsi dei formulari allegati al «Cahier des Charges».
7. a) A porte chiuse.  
b) 6 marzo 1975, ore 11.
8. Acconti mensili.  
5 %; termine di garanzia: 1 anno.
9. Il contratto prevede revisioni dei prezzi (manodopera e materiali).
10. Sono ammesse a concorrere le associazioni anche temporanee.
11. Vedansi disposizioni di cui al punto 3 c).
12. 90 giorni di calendario dalla data di apertura delle offerte in seduta pubblica.
13. Verrà prescelta l'offerta regolare più bassa.
14. Durante il periodo di pubblicità, a questo bando di gara possono essere apportate rettifiche, talché i candidati cittadini degli Stati membri della CEE sono invitati a richiederne la comunicazione all'ufficio indicato sub 1, almeno dieci giorni prima dell'apertura dei plichi.
15. 19 febbraio 1975.

**Procedura ristretta**

1. Syndicat Intercommunal d'Assainissement de l'Agglomération Rouennaise, Mairie de Rouen, F - 76037 - Rouen Cédex.
2. Procedura ristretta con pubblicità preventiva.  
La consultazione si svolgerà nella maniera seguente:
  - Una prima presentazione di offerte accompagnata da una richiesta di lavori di ricerca complementare al fine di precisare le tecniche da impiegare.
  - Assegnazione di un appalto di lavori preparatori a una delle imprese meglio classificate.
  - Dopo la valutazione dei risultati dei lavori preparatori, e eventualmente dopo una nuova presentazione di offerte da parte dei concorrenti meglio classificati, aggiudicazione definitiva dell'appalto.
3. a) Rouen e Bonsecours.
  - b) Costruzione di un collettore delle acque piovane in sotterraneo lungo m 1 460 e con un diametro di mm 3 500.
  - c)
  - d) Lavori di sondaggio del terreno, con successiva stesura di un rapporto.
4. Il termine di esecuzione sarà stabilito dalle imprese offerenti e non potrà essere superiore a tre anni a decorrere dalla data dell'ordine di servizio che prescrive l'inizio dei lavori.
5. Il tipo di consorzio prescelto dovrà essere specificato nell'atto di impegno contrattuale al momento della presentazione delle offerte. Gli imprenditori potranno pure dare in subappalto una parte dei lavori, ai sensi della circolare n. 74 115 del 5 luglio 1974 del «Ministère de l'Équipement».
6. a) Mercoledì, 9 aprile 1975, prima delle ore 16.
  - b) Monsieur le Président — indirizzo: vedasi punto 1.
  - c) Lingua francese.
7. 21 aprile 1975.
8. Gli offerenti dovranno accludere alla domanda di partecipazione alla gara, referenze di lavori analoghi con relativa documentazione.
9. Oltre ai criteri di scelta elencati all'articolo 300 del codice degli appalti pubblici, si terrà in particolare conto di un'accurata realizzazione della fase preparatoria dei lavori al fine di permettere una più esatta valutazione delle difficoltà prevedibili e pertanto una più precisa stima dei costi.
10. Il termine durante il quale i candidati rimarranno vincolati alla propria offerta è di 250 giorni, a decorrere dalla data limite fissata per il deposito della (prima) offerta.  
Potranno essere richieste informazioni complementari di carattere amministrativo o tecnico a:  
Direction départementale de l'équipement de la Seine Maritime, subdivision «Eau et Assainissement», 25, Bd des Belges, F - 76000 - Rouen.  
Bureau d'études techniques SOGETI, 387, rue des Champs, F - 76230 - Bois Guillaume.
11. 18 febbraio 1975.

### Procedura ristretta

1. Direction départementale de l'équipement, Avenue Winston Churchill, F - 62022 Arras - Poste 510.
2. Licitazione privata con pubblicità preventiva, lotto unico.
3. a) Autostrada A 1 fra Dourges e Carvin.  
b) Allargamento a 2 × 3 corsie dell'autostrada.  
Movimenti di terra — Canalizzazione — Carreggiate.  
Natura dei lavori:
  - asportazione di terreno vegetale: 19 200 m<sup>3</sup>;
  - sterro: 22 300 m<sup>3</sup>;
  - riporto di scisti neri: 32 300 m<sup>3</sup>, piroscisti rossi 0/80: 22 150 m<sup>3</sup>;
  - rivestimenti in terra vegetale: 8 620 m<sup>3</sup>;
  - tubi in cemento armato, serie 135 A Ø 300 — 1 500: 380 ml;
  - pozzetti di raccolta griglia: 12 U;
  - trasporto e messa in opera di scorie d'altoforno a base di scisti su uno strato di base: 11 000 m<sup>3</sup> (Detto materiale sarà fornito dalla Amministrazione appaltante);
  - fornitura e messa in opera di scorie d'altoforno a base di calcare: 18 400 m<sup>3</sup>;
  - rivestimento superficiale a due strati: 16 000 m<sup>2</sup>;
  - fornitura e posa di guardrail tipo A fisse e amovibili: 6 370 m;
  - fornitura e posa di cunette CCI su un letto di calcestruzzo: 890 ml.
 c) Lotto unico.  
d)
4. Massimo: 10 mesi, possibilità di proporre un termine più breve.
5. Consorzio di imprese solidali o impresa unica con eventuali subappaltatori.
6. a) 21 marzo 1975.
- b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le domande di partecipazione:  
M. le Directeur départemental de l'équipement, service des marchés, avenue Winston Churchill — F - 62022 Arras.  
La busta recherà la dicitura:  
•Autoroute A 1; élargissement à 2 × 3 voies de la Section Dourges/Carvin•.  
Appel d'offres, publicité préalable.
- c) Lingua francese.
7. Un mese dopo la data limite di ricezione.
8. Domanda di partecipazione corredata da un fascicolo recante:
  - attestazione dell'idoneità giuridica dell'impresa,
  - elenco del personale e qualifica,
  - elenco del materiale in relazione ai lavori,
  - referenze tecniche e finanziarie e certificati di idoneità per lavori analoghi eseguiti nell'ultimo triennio, ovvero scheda informativa prevista nella disposizione del ministro dell'economia e delle finanze in data 14 marzo 1973 (GU del 10 aprile 1973),
  - dichiarazione dei candidati alle gare per gli appalti delle opere di competenza dello Stato (Articolo 42-2 del code des marchés publics — Imprese francesi: formulario AM del 14 marzo 1971 Imprese straniere: formulario Inst. del 14 marzo 1973).
9. Criteri previsti dall'articolo 97 del code des marchés publics.  
Altri criteri:
  - proposte relative al termine di esecuzione;
  - presentazione, contemporaneamente all'atto d'impegno contrattuale, dell'elenco dei subappaltatori, in particolare di coloro che non rifiutano il pagamento diretto.
- 10.
11. 18 febbraio 1975.

**Procedura ristretta**

1. Direction des travaux neufs — Fort de Vanves — 3, Bd. Henri Barbusse F - 92240 Malakoff — (Tel. 657.12.81 — int. 330).
  - b) Vedasi punto 1.
  - c) Lingua francese.
2. Bando di gara ristretta su elenco di specificazioni, con pubblicità nella prima fase.
3. a) Nuovo istituto industriale (Ecole Polytechnique) — Palaiseau — (Essonne).
  - b) Allestimento del complesso:
    - mobilio (attrezzatura dei bar),
    - disposizione interna di magazzini,
    - infissi decorativi (legno e metallo),
    - rivestimenti vari.Importo approssimativo: 2 000 000 di FF
  - c) Lotto unico.
  - d)
4. Periodo di esecuzione: 6 mesi. Data probabile per l'inizio dei lavori: 1° semestre 1976.
5. Il bando di gara è rivolto a imprese generali e a raggruppamenti di imprese congiunte e solidali.
6. a) 27 marzo 1975.
7. 30 maggio 1975.
8. I candidati dovranno fornire la seguente documentazione:
  - la scheda informativa richiesta ai concorrenti alle gare d'appalto dall'articolo 41.1 del «code des marchés publics»; (decr. n. 73-451 del 14. 3. 1973, GU n. 85 della Repubblica francese del 10. 4. 73 — economia e finanze);
  - la dichiarazione di cui è fatto obbligo alle imprese singole e alle società candidate alle gare d'appalto statali, dall'articolo 41.2 del «Code des marchés publics», in conformità dell'articolo 17 della direttiva 71/305/CEE del 26 luglio 1971 del Consiglio delle Comunità europee (GU del 16 agosto 1971) (decreto del 16. 3. 71, GU n. 85 della Repubblica francese del 6. 4. 1971).
9. Per l'aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione terrà conto principalmente del prezzo delle prestazioni, delle garanzie professionali e finanziarie delle imprese, e delle referenze ottenute su cantieri similari.
- 10.
11. 16 gennaio 1975.

**Procedura ristretta**

1. Ministère de la défense, direction des travaux du génie, 35, rue Servan — Boîte postale n° 1216 F — 38023 — Grenoble-Cédex.
2. Gara d'appalto ristretta con distinta dei prezzi; preventivo descrittivo con pubblicità preventiva.
3. a) Varcis-Allières e Risset (Isère).  
b) Esecuzione di strade e lavori esterni per la nuova caserma della 27<sup>a</sup> Brigade Alpine.  
c) Lotto unico ripartito in tre frazioni:  
Una fissa e due condizionali che comprendono i seguenti lavori:  
studio geotecnico, collaudi, sterro;  
realizzazione delle strutture della rete viaria e lavori annessi;  
lavori di bonifica;  
impianto elettrico;  
importo approssimativo: 8 340 000 FF. IVA compresa per le tre frazioni.  
d)
4. Termine di esecuzione globale: 14 mesi.  
Inizio dei lavori previsto: novembre 1975.
5. Imprese generali o imprese congiunte o in solido.
6. a) 8 aprile 1975.  
b) Vedasi punto 1.  
c) Lingua francese.
7. 12 Maggio 1975.
8. Le domande di partecipazione dovranno essere corredate delle referenze di cui all'allegato III dell'istruzione 14 marzo 1973 in applicazione del decreto n. 73-431 del 14 marzo 1971 (GU n. 85 della «République Française du 10 avril 1973 — économie et finances» nel quadro dell'articolo 17 della direttiva 16 luglio 1971 71/305/CEE del Consiglio delle Comunità europee (GU delle CE del 16 agosto 1971).
9. Per l'aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione terrà conto dello sconto e delle maggiorazioni, proposte nonché delle garanzie professionali e finanziarie delle imprese, e delle referenze ottenute per lavori analoghi.
- 10.
11. 20 febbraio 1975.

**Dati complementari**

**The Council of the District of Shepway, Civic Centre, Castle Hill Avenue, Folkestone, Kent, England, United Kingdom**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 12 del 17. 1. 1975, pag. 12 — Procedura aperta)*

**Oggetto:** Sito precedentemente occupato dalla scuola di fanteria e ubicato a sud della Sir John Moore Avenue and North of Military Road, Hythe, Kent, England, United Kingdom.

Costruzione di 43 case a schiera e 30 appartamenti (di cui 20 per persone anziane) con relativa rete viaria e fognaria, fondazioni a pali e platea rinforzata, con grandinata speciale su terreno declive arginato da muri di sostegno.

*anziché:* 5. a) Kelly Williams, 11 Duke Street, Manchester Square London W1M 5RA. England, United Kingdom.

b) 7 febbraio 1975.

*leggasi:* 5. a) Kelly Williams, 11 Duke Street, Manchester Square London W1M 5 RA. England, United Kingdom.

b) 1° aprile 1975.

*anziché:* 6. a) 14 febbraio 1975.

b) The Secretary and Solicitor, Shepway District Council, Civic Centre, Castle Hill Avenue, Folkestone, Kent, England, United Kingdom (le offerte devono essere trasmesse nell'apposita busta).

*leggasi:* 6. a) 8 aprile 1975.

b) The Secretary and Solicitor, Shepway District Council, Civic Centre, Castle Hill Avenue, Folkestone, Kent, England, United Kingdom (le offerte devono essere trasmesse nell'apposita busta).

*anziché:* 7. b) 17 febbraio 1975 alle ore 14,30 al Civic Centre, Castle Hill Avenue, Folkestone, Kent, England, United Kingdom.

*leggasi:* 7. b) 9 aprile 1975 alle ore 14,30 al Civic Centre, Castle Hill Avenue, Folkestone, Kent, England, United Kingdom.

*anziché:* 15. 8 gennaio 1975.

*leggasi:* 15. febbraio 1975.

---